



Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e  
del Mare



ISOLE EGADI

## COMUNE DI FAVIGNANA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### AREA MARINA PROTETTA



AMP  
ISOLE EGADI

**PROT. 402 /U/AMP  
DEL 09/07/2010**

AL SIGNOR SINDACO  
Presidente dell'AMP delle Isole Egadi  
SEDE

**OGGETTO:** Proposta di Disciplinare integrativo al Regolamento dell'AMP.

Si riporta la seguente proposta di disciplinare integrativo al regolamento dell'AMP, elaborato anche sulla base delle indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulate con nota prot. DPN – 2010 – 14943 – del 05/07/2010.

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO  
DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI  
(D.M. 1 giugno 2010 pubblicato sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)**

**ANNO 2010**

**Art. 1 - Validità**

Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, da ora in poi detto Regolamento, rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.

Il presente Disciplinare ha validità per l'anno solare 2010.

**Art. 2 – Navigazione da diporto:**

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa, ad un numero massimo di 40 natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana.

### **Art. 3 - Attività di trasporto passeggeri e visite guidate**

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del Regolamento, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, possono essere autorizzate a svolgere attività di trasporto passeggeri e visite guidate le seguenti unità navali:
  - a. unità che abbiano già acquisito regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore del Regolamento;
  - b. unità navali adibite ad attività di trasporto passeggeri, di proprietà di soggetti e imprese residenti nel Comune di Favignana in numero massimo di 3;
  - c. unità navali adibite ad attività di trasporto passeggeri, di proprietà di soggetti e imprese non residenti nel Comune di Favignana richiedenti nuove autorizzazioni, da svolgersi esclusivamente lungo itinerari stabiliti dall'ente gestore, procedendo con rotta più breve in entrata e in uscita dai porti dell'area marina protetta.
  - d. unità navali adibite a visite guidate, di proprietà di soggetti richiedenti nuove autorizzazioni, in numero massimo di 30, esclusivamente se abilitate al trasporto massimo di n. 30 passeggeri.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di visite guidate di cui al precedente comma 1, lettera d) sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Favignana, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **Art. 4 – Pesca sportiva**

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 25, comma 4, del Regolamento, sono autorizzabili alla pesca sportiva in zona B e C anche i parenti di primo grado dei soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, purchè individuati all'atto dell'autorizzazione.
2. In zona B non è consentita la pesca sportiva ai soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni.
3. Nelle zone B e C, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4, del Regolamento, è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con palangari, con un numero di ami non superiore a 200.
4. In zona C, i soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, o parenti di primo grado di questi soggetti, possono effettuare attività di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità già indicati all'art. 25, comma 4 del Regolamento, di seguito riportati:
  - i. sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;

- ii. da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
  - iii. da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
  - iv. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
  - v. da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e sepiolara);
  - vi. da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti;
  - vii. non è consentita la pesca con affondatore;
  - viii. non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;
  - ix. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
  - x. i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a), ferme restando le normative nazionali e regionali vigenti in materia, è consentito il prelievo dei ricci di mare in zona B e C, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, per un prelievo cumulativo giornaliero di massimo 50 esemplari, e comunque non superiore a 3 kg per persona e a 5 kg per unità navale.
6. In prima applicazione di quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell'articolo 25 del Regolamento, relativi ai criteri di contingentamento delle attività di pesca sportiva che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, dalla data di entrata in vigore del presente Disciplinare fino al 30 ottobre sono sospese le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 25 (divieto alla pesca con traina di profondità), esclusivamente ai soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, autorizzati dall'Ente gestore, nonché ai loro parenti di primo grado, purchè individuati all'atto dell'autorizzazione.

#### **Art. 5 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria**

1. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le attività autorizzabili nell'Area Marina Protetta:

<b>Attività</b>	<b>Corrispettivo giornaliero</b>	<b>Corrispettivo settimanale</b>	<b>Corrispettivo mensile</b>	<b>Corrispettivo annuo</b>
Ricerca scientifica	(Non previsto)	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Visite guidate subacquee	€ 3,00 per visitatore subacqueo, con rendicontazione mensile			
Immersioni subacquee in zona B e C	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 50,00
Navigazione da diporto (Zona A Marettimo e Zona B)	€ 3,00	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00

Ancoraggio				
– natanti con l.f.t. < 6 m	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00
– natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00	€ 30,00
– imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m	€ 15,00	€ 25,00	€ 35,00	€ 80,00
– navi da diporto (l.f.t. > 24 m)	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 150,00
Trasporto Passeggeri e Visite Guidate				
Unità max 12 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 50,00	€ 150,00
Unità max 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 100,00	€ 250,00
Unità oltre 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 200,00	€ 400,00
Trasporto di linea	€ 1,00 a passeggero			
Locazione e noleggio				
– natanti con l.f.t. < 6 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 30,00	€ 60,00
– natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 40,00	€ 80,00
– imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 60,00	€ 100,00
Pesca sportiva				
– da terra	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– da unità navale	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00
– da terra e da unità navale	€ 6,00	€ 12,00	€ 20,00	€ 30,00

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 50% per i residenti e proprietari di case nel comune di Favignana.
3. Ai sensi dell'articolo 31, comma 13, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 30% per i proprietari di unità navali in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conformi alla direttiva);
  - b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
4. Le premialità di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono cumulabili.

Il Direttore dell'Area marina protetta  
(Avv. Luigi PELAGGI)

